Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 314

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 15 novembre 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

## AVVISO AGLI ABBONATI

**Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.**

**I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.**

**Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.**

## SOMMARIO

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 novembre 1982, n. **828.**

**Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per provvedere a tutte le esigenze connesse al definitivo completamento dell'opera di ricostruzione e di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976, ivi compresi gli eventuali oneri derivanti da revisione prezzi e da spese accessorie, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 1.550 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1982-85 e da utilizzare secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge 8 agosto 1977, n. 546.

La quota per il 1982 resta determinata in lire 220 miliardi.

Per la concessione dei contributi pluriennali è, altresì, assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un ulteriore contributo speciale di 200 miliardi di lire, in ragione di 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari dal 1983 al 2002.

Art. 2.

Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità, da ripartire negli anni 1982-85, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione — fino alla concorrenza di lire 30 miliardi — del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di ricostruzione degli edifici demaniali e di culto, di cui alla legge 8 agosto 1977, n. 546, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Art. 4.

Per il completamento dell'opera di ripristino e di restauro del patrimonio culturale di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per gli impianti di protezione, antifurto e antincendio dei beni culturali restaurati e da restaurare, è autorizzata l'ulteriore spesa di 60 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

I lavori di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1977, n. 546, sono considerati urgenti e per essi sono sospesi i pareri ed i controlli preventivi previsti dalle norme vigenti e sono decuplicati i limiti di spesa stabiliti dalla legge 1° marzo 1975, n. 44, dalla legge 28 dicembre 1977, n. 970, e dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509.

Art. 5.

Per il completamento e la sistemazione delle strade statali, comprese le opere di consolidamento, risanamento e difesa, con i miglioramenti tecnici necessari, da effettuarsi a cura dell'ANAS, direttamente o tramite società concessionarie, è autorizzata l'ulteriore spesa di 80 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85.

La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 10 miliardi.

Lo stanziamento di cui al comma precedente è destinato:

all'adeguamento del tratto Pontebba-Malborghetto, all'ammodernamento, allargamento e costruzione di sovrappassi e varianti nel tratto della strada statale n. 13 Pontebbana da Sacile a Tricesimo compreso, con assoluta priorità, il raddoppio del Ponte della Delizia sul fiume Tagliamento;

al completamento del tratto Ponte del Giulio-Barcis-confine regione della strada statale n. 251 Val di Zoldo e Valcellina, nonché alla sistemazione del tratto Rigolato-confine regione della strada statale n. 355 della Val Degano;

alla costruzione di pertinenze, raccordi e svincoli relativi all'autostrada « A 23 » Udine-Tarvisio-confine di Stato, compreso il completamento dello svincolo di Gemona e la realizzazione del piazzale servizi di frontiera a Tarvisio.

Art. 6.

Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge 8 agosto 1977, n. 546, relative all'ammodernamento e al raddoppio del tratto Tarcento-confine di Stato della linea ferroviaria Udine-Tarvisio, è autorizzata l'ulteriore spesa di 300 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 20 miliardi di lire.

Art. 7.

Per le esigenze urbanistiche, viarie e di servizi sociali, connesse alla costruzione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli è autorizzata l'erogazione *una tantum* alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di lire 10 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei trasporti in ragione di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1982 e di lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1983.

### Art. 8.

Per la realizzazione del progetto di estensione della rete di sorveglianza sismica in Carnia e per la costruzione ad Udine della sede del centro di ricerche sismologiche e della rete di sorveglianza del Friuli, il Ministero della pubblica istruzione è autorizzato ad aumentare il proprio contributo all'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste di lire 500 milioni per gli anni 1983-85.

### Art. 9.

Per interventi diretti allo sviluppo produttivo ed occupazionale, da operarsi nelle aree colpite dagli eventi sismici del 1976 incluse nei territori delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di 200 miliardi di lire, da ripartire nel periodo 1983-85.

La quota relativa all'anno 1983 resta determinata in lire 30 miliardi.

Gli interventi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto a quelli disposti in attuazione dei piani comprensoriali previsti all'articolo 1, terzo comma, lettera *d*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, e finanziati con il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge.

La legge regionale definirà le modalità degli interventi secondo le indicazioni del piano di sviluppo regionale, prevedendo il concorso delle province, delle comunità montane e della comunità collinare del medio Friuli nella programmazione degli interventi stessi e nella loro attuazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

Negli interventi di cui ai precedenti commi sono compresi anche quelli per la forestazione.

Gli interventi a favore dei settori produttivi saranno disposti nell'ambito di progetti finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed all'aumento dell'occupazione e comporteranno incentivi a favore delle imprese, differenziati per gli insediamenti nei territori montani.

### Art. 10.

In attuazione dell'articolo 50 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia è assegnato alla stessa un contributo speciale di 300 miliardi di lire, da destinare alla realizzazione di progetti organici di sviluppo.

L'erogazione del contributo viene così stabilita:

*a*) lire 200 miliardi da ripartire nel periodo 1983-86, di cui la quota per il 1983 resta determinata in lire 30 miliardi;

*b*) lire 2,5 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1983 al 2002.

I progetti organici di cui al primo comma saranno finalizzati al rafforzamento ed all'ampliamento della base produttiva, alla difesa ed allo sviluppo dell'occupazione nelle province di Trieste e di Gorizia, nonché in quelle zone delle province di Pordenone e di Udine, non incluse nei territori dei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, che saranno delimitate con provvedimento regionale, sentite le rispettive province.

La regione provvederà a definire con legge le modalità degli interventi, secondo le indicazioni del piano regionale di sviluppo, e prevedendo il concorso delle province nella loro programmazione.

La consultazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di categoria avverrà con le modalità previste dalla legge regionale.

La regione provvederà ad eseguire gli interventi direttamente o avvalendosi delle province nonché di istituti, aziende e gestioni, statali e regionali, operanti nel territorio della regione stessa ed a favore dei quali è autorizzata ad effettuare conferimenti utilizzando il contributo di cui al primo comma.

### Art. 11.

Per l'attuazione dei programmi di edilizia dell'Università statale di Udine, istituita con l'articolo 26 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per l'acquisizione di attrezzature didattiche e scientifiche è autorizzata la spesa di 35 miliardi di lire da ripartire nel periodo 1982-85. La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.

Presso l'Università statale di Udine sono istituite le seguenti nuove facoltà:

facoltà di scienze economiche e bancarie;

facoltà di medicina e chirurgia.

Il piano quadriennale previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, individuerà, nell'ambito dell'Università di Udine, i settori disciplinari da sviluppare e le modalità del loro incremento.

Nel piano relativo al quadriennio che avrà inizio con l'anno accademico 1982-83 le esigenze dell'Università di Udine avranno collocazione prioritaria.

### Art. 12.

La durata del fondo di rotazione per l'agricoltura di cui all'articolo 2, n. 2, lettera *h*), della legge 8 agosto 1977, n. 546, è elevata a 20 anni.

Le somme conferite o da conferire dalla regione in eccedenza a quanto previsto dalla legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui e dei prestiti, possono essere destinate in zone esterne alle aree colpite dal sisma.

### Art. 13.

L'autorizzazione di cui all'articolo 9, terzo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, relativa al completamento dei lavori di costruzione dell'autostrada « A 23 » Udine-Tarvisio-confine di Stato comprende anche il tratto di interconnessione fra l'attuale barriera di Zugliano in comune di Pozzuolo e la località Santa Caterina in comune di Udine allo scopo di assicurare la continuità fra il tratto autostradale Palmanova-Udine e quello successivo Udine-Tarvisio-confine di Stato.

Alla realizzazione del traforo di Monte Croce Carnico, di cui all'articolo 9, quarto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, da eseguirsi anche mediante concessione dei relativi lavori, è estesa la deroga al disposto dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge 13 agosto 1975,

n. 376, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, prevista dal terzo comma dello stesso articolo 9 della legge 8 agosto 1977, n. 546.

Art. 14.

Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.

Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio.

La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fisserà con apposita convenzione, le modalità di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 15.

L'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, numero 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, qualora si renda necessario procedere nella ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione ed i proprietari interessati non abbiano a tal fine raggiunto l'accordo, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo e dalla legge regionale.

Il comune predispone, per ciascun comparto edificatorio, un apposito piano di ricomposizione, con il quale sono disposte le permute e le compensazioni di superficie e di volume strettamente necessarie alla formazione di lotti edificabili.

Il comune predispone, altresì, una graduatoria dei proprietari che risultino tali alla data del sisma, dando precedenza a quelli tra essi che alla stessa data abitavano l'immobile, e procede alle assegnazioni dei lotti agli stessi con le modalità previste dalla legge regionale.

Qualora non sia possibile ricavare nell'ambito del comparto un numero di unità immobiliari corrispondente a quello dei precedenti proprietari, il comune assicura l'edificazione agli aventi diritto nell'ambito del piano di zona in vigore o da adottare per le necessità della ricostruzione.

La legge regionale indica i termini per la formazione degli accordi fra i proprietari e per la relativa notifica al comune, le modalità relative al deposito del piano e della graduatoria dei proprietari di cui ai commi precedenti ed alle conseguenti deliberazioni di adozione e di approvazione definitiva, le forme di pubblicità inerenti a tali adempimenti con particolare riguardo ai proprietari emigrati o assenti, le modalità di comunicazione agli interessati nonché le modalità ed i termini per le osservazioni e le opposizioni.

Alla deliberazione del consiglio comunale, con cui sono approvati in via definitiva il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria, l'assegnazione di singoli lotti, consegue il trasferimento coattivo della proprietà e degli altri diritti reali. La deliberazione è trascritta presso l'ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.

Nel trasferimento coattivo di cui al precedente comma si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 853 del codice civile.

Nei confronti dell'assegnatario di lotto che non provvede ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza o non provvede ad ultimarli nei termini che saranno stabiliti dalla legge regionale, il comune procede alla espropriazione.

Alle domande, agli atti, agli accordi fra i proprietari, ai provvedimenti ed ai contratti comunque relativi all'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si applicano le esenzioni di cui all'articolo 32 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336. Gli eventuali incrementi di valore conseguenti non danno luogo all'applicazione dell'imposta sull'incremento di valore sugli immobili.

Le controversie relative all'applicazione delle norme di cui al presente articolo sono devolute in via esclusiva alla competenza del tribunale amministrativo regionale.

Qualora sia proposta domanda di sospensione di taluno dei provvedimenti di attuazione degli strumenti urbanistici di cui ai commi precedenti, il giudice amministrativo può disporre in luogo della richiesta sospensione, il deposito di una cauzione rapportata al valore dell'indennità di espropriazione del bene, da calcolare in relazione al provvedimento impugnato, determinandone l'ammontare, nonché le modalità ed i termini del deposito.

Il tribunale amministrativo regionale, qualora accolga il ricorso, può disporre, tenuto conto della situazione di fatto, che la reintegrazione avvenga solo per equivalente.

Le norme di cui al presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 1985, fatte salve le attribuzioni del tribunale amministrativo regionale ».

Art. 16.

In parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 221, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni ed integrazioni, la licenza di abitabilità per le case ricostruite o riparate, può essere concessa d'ufficio dal sindaco non appena sia stata completata anche una sola parte dell'abitazione, conformemente a progetto, e la stessa offra sufficienti garanzie di igienicità e salubrità.

Art. 17.

Le somme conferite o da conferire alla gestione separata di cui alla legge 30 aprile 1976, n. 198, nonché le somme che vi sono affluite o vi affluiranno per quote di ammortamento, per capitale ed interesse, per altri interessi di qualsiasi natura, nonché per recuperi ed estinzione anticipata dei mutui perfezionati ai sensi del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e

del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, possono essere destinate a promuovere iniziative economiche in tutto il territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le modalità e le prescrizioni della legge 23 gennaio 1970, n. 8.

Fino al 31 dicembre 1985 le somme di cui al comma precedente sono destinate prioritariamente, con verifica semestrale, a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976 ubicate nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché al completamento dei mutui integrativi di cui alla legge 29 maggio 1976, n. 336, alle condizioni ivi previste.

Il Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a compiere le operazioni creditizie relative alle gestioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga a norme di legge e di statuto.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, è così modificato:

« Gli istituti di credito che operano nella regione Friuli-Venezia Giulia sono autorizzati a compiere le operazioni creditizie previste dal presente articolo anche in deroga a norme di legge o di statuto, ma sempre nei limiti di finanziamento massimo concedibile ».

Il comitato di gestione del Fondo di rotazione, di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, è integrato con due membri designati dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e scelti tra gli esponenti delle attività economiche delle province di Udine e Pordenone indicati dalle rispettive camere di commercio.

A favore del Fondo di rotazione, costituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, la regione Friuli-Venezia Giulia può effettuare ulteriori conferimenti, utilizzando il contributo di cui all'articolo 1 della presente legge, con le modalità e per le finalità previste dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, e fino alla concorrenza di 25 miliardi di lire.

Art. 18.

Il personale assunto con rapporto di impiego temporaneo per le necessità della ricostruzione ai sensi delle leggi della regione Friuli-Venezia Giulia 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, dai comuni, dai consorzi, dalla comunità collinare del medio Friuli e dalle comunità montane delle province di Udine, Pordenone e Gorizia, ed il personale assunto dai medesimi enti con rapporto di impiego temporaneo per le necessità dell'assistenza ai sensi della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 16 agosto 1976, n. 38, e della legge della regione Friuli-Venezia Giulia 31 maggio 1977, n. 29, avrà titolo alla sistemazione in ruolo, in esenzione dal limite massimo di età, purché fornito del titolo di studio e degli altri requisiti professionali eventualmente richiesti per la qualifica da ricoprire e purché in servizio alla data del 31 dicembre 1981 ed alla data della nomina in ruolo.

A tal fine le amministrazioni provinciali di Udine e Pordenone e tutti gli altri enti pubblici locali, aventi sede nelle due circoscrizioni provinciali, nonché i comuni di S. Floriano, Dolegna del Collio, Cormons, della provincia di Gorizia, riserveranno, nel quadriennio 1° gennaio 1983-31 dicembre 1986, il 50 per cento dei posti d'organico che si renderanno disponibili all'assorbimento del personale anzidetto che, entro il 31 dicembre 1982, abbia ottenuto la iscrizione in un apposito elenco, previo superamento di speciale esame di idoneità da sostenersi avanti una commissione regionale all'uopo costituita. Qualora nel quadriennio si renda libero un solo posto esso si intenderà vincolato all'anzidetto assorbimento con priorità rispetto ad ogni altra riserva.

Gli idonei che, su designazione della commissione regionale, saranno nominati in ruolo dalle singole amministrazioni locali richiedenti, avranno riconosciuto ad ogni effetto il servizio reso presso enti terremotati in posizione provvisoria e, ai fini assistenziali e previdenziali, fruiranno dello stesso trattamento che l'ente di destinazione riserva agli altri suoi dipendenti.

Il rapporto di impiego temporaneo sarà prorogato, per gli idonei, fino alla data della nomina in ruolo e, comunque, sino al 31 dicembre 1986.

Ai fini della sistemazione in ruolo del personale precario di cui al presente articolo, gli enti di cui al precedente secondo comma potranno anche variare od ampliare, entro il 31 dicembre 1982, la propria dotazione organica con apposita, motivata deliberazione consiliare od assembleare da sottoporre al solo controllo del competente comitato. I posti trasformati o di nuova istituzione si intenderanno riservati esclusivamente all'assorbimento del personale precario iscritto nell'elenco ufficiale degli idonei di cui al precedente secondo comma.

Alla disciplina dei procedimenti necessari per dare tempestiva e retta attuazione alle disposizioni del presente articolo la regione Friuli-Venezia Giulia potrà provvedere con apposita legge.

Art. 19.

A partire dal 1° luglio 1982 il contributo sulla spesa per la fornitura di energia elettrica per usi domestici, a favore dei soggetti previsti nel primo comma dell'articolo 34-*ter* del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è a carico dei fondi di cui all'articolo 1 nella misura del 75 per cento del suo ammontare fino al limite massimo annuale di 1.800 kWh per utenza riferita al nucleo familiare, limite proporzionalmente ridotto per le frazioni di anno.

Agli stessi soggetti non si applica il provvedimento n. 71 del 1979 del Comitato interministeriale dei prezzi.

Art. 20.

Per il biennio 1982-83 una quota pari al 10 per cento dei fondi disponibili dell'INAIL da destinare agli investimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è utilizzata, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia e la regione Marche, a favore dei comuni danneggiati dai terremoti del 1972, 1976, 1979.

Ferme restando le destinazioni stabilite dall'articolo 5-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, la parte della quota di cui al precedente comma destinabile ad usi non abitativi dovrà essere utilizzata per la realizzazione di strutture a finalità sociali e di interesse pubblico.

Nella ipotesi di costruzione di immobili, per l'esecuzione dei lavori l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 53 e ai limiti stabiliti dall'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, a ricorrere al sistema dell'economia, con la forma del cottimo fiduciario di cui all'articolo 69, lettera *b*), del citato decreto n. 696 del 1979.

Art. 21.

Al fine di consentire il definitivo completamento degli interventi relativi alla ricostruzione dei comuni della regione Marche colpiti dal terremoto del 1972, è autorizzato un ulteriore stanziamento di lire 45.000 milioni da ripartire negli anni 1982-1985 per gli interventi previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 3 miliardi.

Il limite previsto sia dal secondo comma dell'articolo 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1972, n. 88, sia dal quarto comma dell'articolo 3 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, è elevato a lire 8 milioni.

Lo Stato, in aggiunta a quanto previsto dal decimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, mette a disposizione della regione Marche la somma di lire 5 miliardi per l'anno 1982, 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1983 al 1990 e 15 miliardi per l'anno 1991.

Per gli interventi previsti dall'articolo 1, punto *b*), della legge 3 aprile 1980, n. 115, in seguito agli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche nel settembre 1979, è stanziato un ulteriore finanziamento di lire 18 miliardi.

La quota relativa al 1982 è determinata in lire 2 miliardi.

Per la realizzazione del raccordo tra il porto di Ancona e la strada statale n. 16 (Asse attrezzato) è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di lire 10 miliardi per ciascun anno.

Per la prosecuzione dei lavori di ammodernamento della strada statale n. 77 della Val di Chienti fino alla località Muccia è autorizzata, per il triennio 1983-85, la complessiva spesa di 30 miliardi di lire da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e da assegnare all'ANAS in ragione di 10 miliardi di lire per ciascun anno.

Art. 22.

Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, la regione Friuli-Venezia Giulia, la regione Marche e le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, sono autorizzate ad assumere impegni fino alla concorrenza degli importi previsti dalla legge stessa e dalle successive leggi finanziarie, anche prima della iscrizione in bilancio di detti importi. A tali iscrizioni si farà luogo in relazione agli effettivi fabbisogni di pagamento connessi con lo stato di realizzazione degli interventi.

Art. 23.

All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: « Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia ».

Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.

L'esecuzione delle opere pubbliche finalizzate alla ricostruzione ed allo sviluppo della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Marche può essere affidata in concessione a società, imprese di costruzione o loro consorzi, con preferenza, a parità di condizioni, per i consorzi e le associazioni, anche temporanee, costituiti con una partecipazione non inferiore al 40 per cento da imprese ubicate nei rispettivi territori regionali.

L'affidamento avviene sulla base di gare esplorative volte ad identificare l'offerta economicamente e tecnicamente più vantaggiosa in base ad una pluralità di elementi prefissati dall'amministrazione concedente secondo i criteri di cui all'articolo 24, lettera *b*), della legge 8 agosto 1977, n. 584.

Il presente articolo si applica esclusivamente agli affidamenti delle opere realizzate con le provvidenze disposte ai sensi delle leggi statali emanate a seguito dei terremoti delle Marche e del Friuli, nonché per l'attuazione degli accordi di Osimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA

---

DECRETO-LEGGE 12 novembre 1982, n. **829**.

**Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 aprile 1980, n. 115;

Visto il decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874;

Visto il decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dagli eventi sismici del 17 ottobre 1982 e successivi;

Considerata altresì la necessità di dotare il Ministro per il coordinamento della protezione civile di adeguati strumenti per assicurare interventi tempestivi in caso di calamità naturali e di eventi eccezionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per provvedere alle esigenze connesse agli interventi di primo soccorso alle popolazioni ed a quelli necessari per la riattazione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito nei giorni 17 ottobre 1982 e successivi alcuni comuni della regione Umbria, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare, con le modalità del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, le disponibilità del « Fondo per la protezione civile » di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge.

Con le disponibilità del predetto fondo, come integrato ai sensi del successivo articolo 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, oltre alle attività previste nel decreto-legge di cui al precedente comma, d'intesa con le regioni interessate, provvede, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ivi comprese quelle di contabilità generale dello Stato, agli interventi per far fronte alle emergenze ed alla riattazione degli immobili e delle opere danneggiate da calamità naturali o eventi eccezionali, ivi compresi gli interventi di cui al decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 2.

Ai fini di cui al precedente articolo al Fondo per la protezione civile affluiscono i residui delle assegnazioni del Fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, nonché le assegnazioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1982, n. 303.

Art. 3.

Per gli adempimenti di cui al presente decreto è autorizzato il collocamento fuori ruolo di personale civile e militare dello Stato, nei limiti di quaranta unità delle qualifiche dirigenziali, direttive, di concetto ed esecutive, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

Art. 4.

Le somme prelevate dal Fondo di cui al precedente articolo 1 sono reintegrate dal Ministero del tesoro per ciascuno degli anni successivi al 1983 con apposita norma da inserire nella legge di bilancio, su rendiconto presentato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile entro il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 5.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i comuni della regione Umbria nei quali devono effettuarsi gli interventi di cui al primo comma del precedente articolo 1.

Agli interventi diretti alla definitiva ricostruzione ed allo sviluppo dei comuni individuati ai sensi del precedente comma si provvede con i princìpi ed i criteri di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115. A tal fine si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla medesima legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1982

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 15 *novembre* 1982
*Atti di Governo, registro n.* 43, *foglio n.* 30

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 830.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 22, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, nell'elenco degli insegnamenti complementari gli insegnamenti di diritto comunitario europeo e di papirologia giuridica mutano la denominazione rispettivamente in quella di « diritto delle Comunità europee » e di « papirologia ed epigrafia giuridica ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre* 1982
*Registro* 121 *Istruzione, foglio* n. 63

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 831.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 9, concernente il corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunte le seguenti discipline:

economia e politica del lavoro;
economia e politica industriale;
economia e politica monetaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre* 1982
*Registro n.* 121 *Istruzione, foglio n.* 60

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1982, n. 832.

**Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bari.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 130, relativo al corso di laurea in ingegneria, nell'elenco degli insegnamenti complementari l'insegnamento di trazione termica ed elettrica muta la denominazione in sistemi di trazione e trasporto terrestre.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 agosto 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *ottobre* 1982
*Registro n.* 121 *Istruzione, foglio n.* 61

## *DECRETI MINISTERIALI*

# MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 29 luglio 1982.

**Norme regolamentari per la revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra impugnati con ricorso gerarchico o in sede giurisdizionale.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, recante il riassetto definitivo delle pensioni di guerra in attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 23 settembre 1981, n. 533;

Visto in particolare l'art. 13 di tale decreto del Presidente della Repubblica n. 834, con cui si dà facoltà al Ministro del tesoro o al direttore generale delle pensioni di guerra, ove gli interessati ne avanzino richiesta, di procedere, rispettivamente, alla revisione amministrativa dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti, ovvero alla revisione di quei provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici e, tra l'altro, si dispone che il Ministro del tesoro provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 834 medesimo (2 febbraio 1982) alla emanazione di norme regolamentari ed alla modifica di quelle esistenti per una pronta e completa esecuzione delle disposizioni concernenti il riesame amministrativo dei provvedimenti impugnati, nella più ampia tutela dei diritti degli interessati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Decreta:

### Art. 1.
*Autorità competente alla revisione*

E' in facoltà del Ministro del tesoro, ove gli interessati ne avanzino richiesta, procedere alla revisione dei provvedimenti in materia di pensioni di guerra, per i quali siano pendenti ricorsi giurisdizionali presso la Corte dei conti.

La stessa facoltà compete al direttore generale delle pensioni di guerra per i provvedimenti per i quali siano pendenti ricorsi gerarchici.

Per i provvedimenti emessi dal direttore provinciale del Tesoro in materia di pensioni di guerra ed impugnati con ricorso giurisdizionale alla Corte dei conti o con ricorso gerarchico la revisione sarà effettuata, rispettivamente, dal Ministro del tesoro o dal direttore generale.

### Art. 2.
*Domanda*

La domanda di revisione va presentata, anche a mezzo del servizio postale, al Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra.

Qualora la domanda appaia del tutto generica e non consenta, comunque, di individuare l'effettiva intenzione della parte, l'amministrazione provvede ad inviare apposito questionario perché l'interessato precisi l'oggetto ed i motivi della richiesta.

### Art. 3.
*Limiti alla facoltà di revisione*

La domanda di revisione non può essere presa in esame, per i ricorsi giurisdizionali pendenti presso la Corte dei conti, quando sia stata iniziata l'istruttoria da parte della Procura generale della medesima Corte dei conti e, per i ricorsi gerarchici pendenti, qualora sia intervenuta deliberazione da parte del comitato di liquidazione o, comunque, si sia formato il silenzio rigetto, anche secondo le norme relative al funzionamento ed alla procedura del comitato stesso.

Ove dall'esame della domanda e dei documenti eventualmente allegati, nonché dall'esame degli atti del fascicolo, non si rinvengano elementi idonei alla modifica, in senso più favorevole per la parte, del provvedimento impugnato, l'amministrazione ne dà notizia all'interessato senza emettere provvedimento formale.

### Art. 4.
*Procedura di revisione*

Il Ministro del tesoro o il direttore generale delle pensioni di guerra, in sede di revisione amministrativa, valutano nuovamente tutti i presupposti, di diritto e di fatto, in base ai quali è stato emesso il provvedimento impugnato, provvedendo, eventualmente, a nuovi adempimenti istruttori.

Tale valutazione si estende alle questioni che siano state dedotte con il ricorso gerarchico e che non abbiano formato oggetto di esame in sede di emissione del provvedimento impugnato ed egualmente alle deduzioni nuove prospettate in sede di ricorso giurisdizionale.

Sugli schemi dei decreti e sulle determinazioni, predisposti a seguito di revisione amministrativa, il comitato di liquidazione delibera nei modi previsti dalle norme che ne regolano il funzionamento e la procedura.

### Art. 5.
*Emissione e notifica del nuovo provvedimento*

Qualora in sede di revisione amministrativa siano emersi elementi idonei alla modifica del provvedimento impugnato, il Ministro del tesoro o il direttore generale delle pensioni di guerra emettono nuovo provvedimento più favorevole, procedendo contestualmente alla revoca di quello impugnato.

Il nuovo provvedimento viene notificato all'interessato, nelle forme di legge, insieme con apposito modulo nel quale la parte manifesta la sua volontà in ordine

ll'adesione con contestuale rinuncia agli atti del giuızio o al ricorso gerarchico. Tale dichiarazione, sottocritta nei modi di legge, deve essere restituita alla Diezione generale delle pensioni di guerra.

L'esecutività del nuovo provvedimento rimane sospesa nché l'amministrazione non avrà ricevuto la dichiaraıone di adesione con contestuale rinuncia agli atti del iudizio o al ricorso gerarchico.

Art. 6.

*Decorrenza nuovo trattamento*

La pensione di guerra o il nuovo trattamento sono onferiti a decorrere dalla data in cui nei confronti ell'interessato si sono verificate tutte le condizioni di egge.

Art. 7.

*Effetti dell'adesione al nuovo provvedimento*

Qualora l'interessato dichiari di aderire al nuovo rovvedimento e, contestualmente, di rinunciare agli tti del giudizio o al ricorso gerarchico, l'amministraıone trasmette gli atti, rispettivamente, alla Corte dei onti o agli uffici amministrativi interessati, per la delaratoria di estinzione del processo o del procedimento contenzioso amministrativo.

Art. 8.

*Effetti della mancata adesione al nuovo procedimento*

Ove l'interessato dichiari di non aderire al nuovo rovvedimento e di non rinunciare agli atti del giudizio al ricorso gerarchico, l'impugnazione si intende estea, di diritto, alla nuova pronuncia amministrativa.

In tal caso l'amministrazione restituisce il fascicolo egli atti, rispettivamente, alla Corte dei conti e agli ffici competenti per l'ulteriore corso del processo in ede giurisdizionale o del procedimento contenzioso mministrativo.

Art. 9.

*Revoca parziale del provvedimento impugnato*

Qualora il nuovo provvedimento sia in parte più faorevole si procede a revoca parziale del provvedinento impugnato.

In tal caso l'eventuale dichiarazione di adesione si ntende limitata alla sola parte più favorevole del provedimento, sempreché il ricorrente non manifesti diersa volontà, salvo per le rimanenti parti l'ulteriore orso del gravame nelle competenti sedi.

Art. 10.

*Disposizioni finali*

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei onti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Entrerà in vigore il giorno uccessivo a quello della pubblicazione.

Roma, addì 29 luglio 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1982*
*Registro n. 30 Tesoro, foglio n. 146*

(5470)

DECRETO 25 ottobre 1982.

**Determinazione della misura massima complessiva del tasso d'interesse e delle aliquote accessorie da praticare, per il periodo residuo dell'anno in corso, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, il quale dispone che la misura massima dei tassi di interesse da praticarsi da parte degli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, assistite dal concorso pubblico in conto interessi, sarà determinata annualmente, previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto interministeriale del 30 gennaio 1982, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1982, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 204, con il quale è stata fissata la misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio per l'anno 1982, con riserva di modificare tale misura ove le condizioni del mercato monetario avessero subito ulteriori variazioni;

Ritenuto che, per effetto del mutamento della situazione del mercato monetario, si rende necessario modificare la predetta misura massima del tasso di interesse sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Il tasso di interesse — al lordo dei diritti di commissione, comprensivi delle spese di accertamento tecnico-legali, delle aliquote per imposte e tasse e di altri diritti erariali — da praticare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche, integrazioni ed estensioni, dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni di credito agrario di esercizio assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli interessi, è determinato nella misura massima del 20,75% annua posticipata per tutto il territorio nazionale per il periodo residuo dell'anno in corso a decorrere dalla data del presente decreto.

Il tasso suindicato potrà essere modificato in relazione alle variazioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1982

*Il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
BARTOLOMEI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *ottobre* 1982
*Registro n.* 285 *Tesoro, foglio n.* 30

(5471)

---

DECRETO 11 novembre 1982.

**Emissione di certificati del Tesoro in ECU, con godimento 22 novembre 1982, di durata settennale, per l'importo di 700 milioni di ECU.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), di durata non superiore a dieci anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, recante l'approvazione del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1982;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi alle finalità di cui alla richiamata legge n. 119, procedere ad una emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU, della durata di sette anni;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, è disposta l'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i « certificati », al tasso d'interesse del 13 per cento annuo, per un importo in valore nominale di 700 milioni di ECU, da collocare parte all'interno e parte all'estero. Il prestito ha la durata di sette anni con inizio il 22 novembre 1982 e scadenza il 22 novembre 1989.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 11, 12 e 13 del presente decreto il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute di nove Paesi membri della Comunità europea fissati come in appresso.

In conformità al regolamento (CEE) n. 3180/78 d 18 dicembre 1978, l'Unità monetaria europea è attua mente definita quale somma delle seguenti comp nenti:

| | |
|---|---|
| 0,828 | Marco tedesco |
| 1,15 | Franchi francesi |
| 0,0885 | Lira sterlina |
| 109,0 | Lire italiane |
| 0,286 | Fiorino olandese |
| 3,66 | Franchi belgi |
| 0,140 | Franco lussemburghese |
| 0,217 | Corona danese |
| 0,00759 | Sterlina irlandese |

Tale base può essere modificata dalla Comunità e ropea, anche con riguardo alle valute componenti, n qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sa modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti i sidenti e non residenti e circolare in Italia e all'ester Sui certificati collocati direttamente all'estero dov essere apposta la stampigliatura « pagabile all'estero sui certificati collocati in Italia e sottoscritti in lire conto estero ovvero in lire interne e successivamen ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disp sizioni valutarie, potrà essere apposta a richiesta d l'interessato la stampigliatura « pagabile all'estero ».

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.0 e 1.000.000 di ECU per i certificati non stampiglia E' ammesso il tramutamento di certificati al portato in titoli nominativi e viceversa nonché la riunione c certificati stessi, purché rechino numerazione progr siva, e la divisione dei certificati medesimi in altri taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di es I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro em sione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito a operazioni suddette.

I certificati con stampigliatura « pagabile all'ester saranno solamente al portatore nel taglio di 1.000 EC

I certificati al portatore sono a rischio e pericc di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati o al documenti equipollenti di certificati al portatore sm riti, sottratti e distrutti. In nessun caso sono amme sequestri, impedimenti o opposizioni sui certificati portatore.

Il possessore di un certificato deteriorato che n sia più idoneo alla circolazione, ma sia tuttora sicu mente identificabile, ha diritto di ottenere un cer ficato equivalente contro la restituzione del primo il rimborso delle spese.

**Art. 5.**

I certificati ed i relativi interessi sono equipar a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italia e loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; conseguentemente nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui predetti interessi.

Parimenti i certificati e i loro interessi sono esenti in Italia:

*a*) dalle imposte sulle successioni;

*b*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *a*) e *b*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura « pagabile all'estero » costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura « pagabile all'estero » analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura « pagabile all'estero » avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del certificato stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

*a*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

*b*) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

*c*) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito in ECU nella misura del cento per cento del valore nominale del certificato.

Per i certificati collocati all'interno, il versamento degli importi sottoscritti dovrà essere effettuato in lire italiane sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU, comunicato il giorno 18 novembre 1982 dall'Ufficio italiano dei cambi.

Per i certificati collocati all'estero tale versamento dovrà essere effettuato in ECU.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in unica soluzione il 22 novembre 1989 al valore previsto dal successivo art. 10.

I certificati fruttano un interesse annuo del 13 per cento sul valore nominale in ECU, pagabile il 22 novembre di ciascun anno a partire dal 1983 e sino al 1989. Le cedole d'interesse sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano; esse non sono accettate in pagamento delle imposte dirette.

Art. 9.

Per i certificati privi della stampigliatura « pagabile all'estero », il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati vengono effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, o in lire italiane.

Gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati sono determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi 20 giorni del mese di ottobre precedente la scadenza della cedola di interesse o del titolo.

Per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento o trasferimento a un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da pagare e il capitale da rimborsare saranno così determinati:

per i certificati senza stampigliatura, in lire italiane sulla base della media aritmetica, degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui all'art. 11, per i primi 20 giorni del mese di ottobre precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato;

per i certificati con stampigliatura « pagabile allo estero », in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre la banca estera, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente

data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo l'equivalente dell'ECU in lire per i certificati non recanti la stampigliatura « pagabile all'estero » sarà determinato giornalmente come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà la quotazione ufficiale di questa valuta comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi;

nel caso in cui non sia disponibile la quotazione ufficiale per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione ufficiale per tale o tali valute comunicata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero », sarà determinato dalla Borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno (« giorno di valutazione ») come segue:

le componenti dell'ECU (le « componenti ») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca estera, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca estera designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per tutti i portatori dei certificati.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale allo importo della precedente valuta componente diviso per il numero di valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 650 milioni di ECU sarà collocato all'interno mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio bancario di collocamento e di garanzia, promosso dalla Banca d'Italia.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,75 % e una provvigione di collocamento pari all'1 %. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 22 al 30 novembre 1982 compreso, salvo chiusura anticipata, con corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori in ragione del 13 per cento annuo.

Il controvalore in lire italiane di tali interessi verrà determinato sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 novembre 1982.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio e ad altri intermediari finanziari.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare un accordo con un sindacato bancario internazionale guidato da una banca internazionale per l'assunzione a fermo ed il collocamento all'estero di nominali 50 milioni di ECU del prestito. Tale sindacato offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione al prezzo del cento per cento del valore nominale. La pubblica sottoscrizione e il regolamento dei certificati dovranno avvenire entro il 16 dicembre 1982 con corresponsione di dietimi di interesse in ragione del 13 per cento annuo, dal 22 novembre 1982 al giorno di versamento del relativo controvalore.

Il Tesoro riconoscerà al sindacato internazionale una provvigione dell'1,75 % sull'ammontare nominale dei certificati collocati all'estero.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05 % sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati in Italia e all'estero, con la consegna dei certificati all'estero, con la quotazione dei certificati alla borsa valori di Lussemburgo, nonché con le spese di pubblicità per assicurare l'informazione ai mercati interno ed estero.

Art. 15.

Il giorno 22 novembre 1982 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 650 milioni nominali di ECU relativi ai certificati collocati all'interno, al netto della provvigione complessiva dell'1,80 % senza corresponsione di dietimi di interesse.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi il 18 novembre 1982.

La Banca d'Italia provvederà inoltre a versare, entro il 16 dicembre 1982, presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma il controvalore in lire italiane di 50 milioni nominali di ECU, relativi ai certificati collocati all'estero, al netto della provvigione complessiva dell'1,80 %, con l'aggiunta dei dietimi di interesse in ragione del tasso del 13 per cento annuo, sulla base dell'anno commerciale.

La determinazione di detto controvalore verrà effettuata sulla base del tasso ufficiale di cambio lira italiana/ECU di due giorni lavorativi precedenti la data di versamento, comunicato dall'Ufficio italiano dei cambi.

La suddetta tesoreria provinciale emetterà apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X capitolo 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca estera l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura « pagabile all'estero ». Tale accordo prevederà che la suddetta banca estera possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, sia all'interno che all'estero, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino tesoro del provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate in Italia del collocamento del prestito e per l'estero alla banca incaricata del servizio finanziario.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro e di bollo e dalla tassa sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; sarà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo.

I certificati sono compresi fra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto e i certificati sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie fra il Governo italiano e i portatori dei certificati ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana e inglese; il testo in lingua italiana sarà quello ufficiale.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1983 al 1989, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1989, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1982

*Il Ministro*: ANDREATTA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 12 *novembre* 1982
*Registro n.* 32 *Tesoro, foglio n.* 302

(5472)

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 settembre 1982.

**Aumento dell'importo delle quote di pensione corrisposte dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori.**

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 16 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che ha previsto l'aumento degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori, l'adeguamento dei limiti di reddito di cui all'articolo 2 quinto comma e all'articolo 10 primo comma della predetta legge, e l'adeguamento del contributo minimo indicato dallo stesso articolo 10, in proporzione alla variazione dell'indice generale nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

Considerato che a norma dello stesso articolo 16, la rivalutazione delle pensioni e dei contributi deve essere disposta su richiesta della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

Vista la richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori trasmessa con nota n. 389/D del 24 giugno 1982;

Accertato che l'ISTAT per il periodo 1980-81 ha rilevato una variazione percentuale in aumento dell'indice predetto pari al 18,7;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1983 gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli avvocati e procuratori sono aumentate in misura pari al 18,7 % del loro ammontare.

Con la stessa decorrenza e nella stessa misura sono adeguati i limiti di reddito di cui all'art. 2, quinto comma e dell'art. 10, primo comma, nonchè il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, della stessa legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1982

*Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
DI GIESI

*Il Ministro di grazia e giustizia*
DARIDA

(5469)

---

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 12 maggio 1982.

**Valore e caratteristiche di tre fancobolli appartenenti alla serie ordinaria « I fiori d'Italia ».**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto Testo Unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1980, con il quale è stata autorizzata l'emissione a partire dal 1981, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « I fiori d'Italia »;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1554 del 27 aprile 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi tre francobolli, nel valore unico da lire 300, appartenenti alla serie ordinaria « I fiori d'Italia », aventi come soggetti la camelia, il ciclamino e il garofano.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; foglio: cinquanta esemplari; colori: policromia, ottenuta con tricromia e colore oro.

Le vignette, con identica impostazione, raffigurano ciascuna un fiore caratteristico del paesaggio italiano.

Nel corpo della vignetta, in alto a sinistra, è riportato il nome del fiore raffigurato. Completano il francobollo la leggenda « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 300 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1982

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *settembre* 1982
*Registro n.* 29 *Poste, foglio n.* 150

**(5416)**

---

DECRETO 3 giugno 1982.

**Valore e caratteristiche di due francobolli appartenenti alla serie ordinaria « Il lavoro italiano nel mondo ».**

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino alla emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali - titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « Il lavoro italiano nel mondo »;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1981, con il quale è stata autorizzata l'emissione nel 1982, fra l'altro, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di dedicare tali francobolli al ponte radio a microonde sul Mar Rosso e alla costruzione di lettori ottici per l'automazione dei servizi postali anche esteri;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nella adunanza n. 1559 del 25 maggio 1982;

Decreta:

*Articolo unico*

Sono emessi due francobolli, nel valore unico da L. 450, appartenenti alla serie ordinaria « Il lavoro italiano nel mondo » e dedicati al ponte radio a microonde sul Mar Rosso e alla costruzione di lettori ottici per l'automazione dei servizi postali anche esteri.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 50,8 × 30; formato stampa: mm 46,8 × 26; dentellatura: 14¼ × 13¼; foglio: venti esemplari per ciascun soggetto; il foglio è completato da venti rettangoli dentellati, con il formato carta di mm 25,4 × 30, nei quali sono riportate le denominazioni delle opere realizzate; policromia, ottenuta con quattro colori.

Comuni ai due francobolli sono le leggende « LAVORO ITALIANO NEL MONDO », « ITALIA » e l'indicazione del valore, « 450 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1982

*Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GASPARI

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 21 *settembre* 1982
*Registro n.* 29 *Poste, foglio n.* 159

**(5418)**

---

## *DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO*

---

DECRETO 25 agosto 1982, **n. 833.**

**Riconoscimento della personalità giuridica dell'« Associazione Speranza », in Modena.**

N. 833. Decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1982, col quale, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'« Associazione Speranza », in Modena.

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *novembre* 1982
*Registro n.* 7 *Sanità, foglio n.* 79

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Avviso di rettifica

Nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1982, concernente modificazione all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che determina gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali competenti a disporre il collocamento a riposo del personale e la liquidazione del trattamento di quiescenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 dell'11 settembre 1982, alla pagina 6504, all'articolo unico, dove è scritto: « Alla soprintendenza archeologica del Lazio, *alla soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto,* », leggasi: « Alla soprintendenza archeologica del Lazio, *alle soprintendenze per i beni artistici e storici e per i beni ambientali e architettonici del Veneto,* ».

**(5476)**

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto relativo alla destinazione all'estero del personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e dei funzionari dello Stato presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane per l'anno 1983-84.**

Si comunica che il Ministero della pubblica istruzione pubblica nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 37-38 del 16-23 settembre 1982, parte prima, il decreto interministeriale 18 giugno 1982, n. 3800, relativo alla destinazione all'estero del personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo e dei funzionari dello Stato presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane per l'anno 1983-84.

Termine ultimo per l'invio delle domande documentate: 10 dicembre 1982.

**(5478)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Provvedimento concernente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toilletries con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano.**

Con decreto ministeriale 10 novembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manetti & Roberts Toilletries con sede ed uffici amministrativi in Firenze e stabilimento in Calenzano (Firenze) è prolungata al 26 dicembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

**(5450)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Autorizzazione all'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » ad acquistare un immobile**

Con decreto del prefetto di Milano 21 settembre 1982, l'« Istituto Giuseppe Toniolo di studi superiori » è autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Milano, via L. Necchi, 9, di proprietà dell'opera universitaria dell'Università cattolica del Sacro Cuore, adibito a mensa universitaria, per il prezzo di L. 324.000.000.

**(5420)**

## MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Deliberazioni 28 settembre 1982. Provvedimenti concernenti il piano di rinascita della Sardegna**

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la nota n. 2/412 del 30 agosto 1982, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone modifiche al titolo di spesa 7.2.5/1 e riduzione dello stanziamento del titolo di spesa 7.2.1./1 del programma di intervento per il 1979 del predetto piano di rinascita economica e sociale;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dalla regione;

Delibera:

1. Nel testo del titolo di spesa 7.2.5./I, « Assistenza tecnica alle imprese industriali », del programma d'intervento per l'anno 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 24 giugno 1974, n. 268, e legge regionale 1° agosto 1975, n. 33) l'ultimo capoverso è sostituito dai seguenti:

« In attesa della costituzione del predetto organismo, che avverrà attraverso apposita legge regionale, lo stanziamento potrà essere utilizzato per costituire un fondo per l'assistenza finanziaria, in particolare sotto la forma di garanzia fidejussoria, a favore delle imprese locali, singole o associate, che si propongano di commercializzare le loro produzioni in prevalenza sui mercati esteri.

Per la gestione di detto fondo la giunta regionale approverà, sentita la commissione consiliare competente, un apposito regolamento che dovrà disciplinare anche le modalità di recupero e di riutilizzazione dei finanziamenti concessi.

Lo stanziamento potrà altresì essere utilizzato per la copertura degli oneri derivanti da iniziative volte a garantire assistenza tecnica a consorzi di imprese sarde, anche attraverso il ricorso alle prestazioni di organismi o società altamente qualificati.

Competenza d'attuazione, salvo quanto diversamente disposto nei capoversi precedenti: la giunta regionale, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33 ».

2. Lo stanziamento del predetto titolo di spesa 7.2.5./I è incrementato di L. 2.500.000.000 provenienti dalla corrispondente riduzione dello stanziamento recato dal titolo di spesa 7.2.1./I, « Contributi in conto capitale alle iniziative industriali », del medesimo programma.

Roma, addì 28 settembre 1982

*Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
***Vice presidente del CIPE***
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti della legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Vista la propria delibera del 23 maggio 1979, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo economico e sociale della Sardegna per l'anno 1979 ed il programma di intervento ad esso relativo;

Vista la propria delibera del 7 agosto 1981, con la quale sono state apportate integrazioni al programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna;

Vista la nota n. 2/373 del 2 agosto 1982, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone una modifica del predetto programma di intervento per il 1979, al titolo di spesa 7.1.3/1;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito della regione;

Delibera:

1. Nel programma di intervento per l'anno 1979 del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna (legge 24 giugno 1974, n. 268 e legge regionale 1° agosto 1975, n. 33) al testo del titolo di spesa 7.1.3/I « Integrazione del progetto di promozione per i comparti vitivinicolo, ortofrutticolo e lattiero-caseario », così come approvato dal consiglio regionale il 30 luglio 1981 e dal CIPE il 7 agosto 1981 con deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 313 del 13 novembre 1981, sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Al fine di consentire il ripiano delle eventuali passività derivanti dalle lavorazioni del pomodoro effettuate nell'annata 1982 dell'associazione regionale produttori ortofrutticoli negli stabilimenti Casar e Mosan, rispettivamente di Serramanna e Valledoria, è concesso alla detta associazione un contributo straordinario a fondo perduto nella misura massima di L. 1.500.000.000.

La determinazione esatta della misura del contributo sarà effettuata con decreto dell'assessore all'industria, una volta esaminate le risultanze contabili della gestione.

Alla detta associazione, o ad altro soggetto eventualmente più idoneo individuato dalla giunta regionale, è inoltre concesso un contributo di L. 100.000.000 finalizzato dalla realizzazione dell'impianto di depurazione dello stabilimento Mosan di Valledoria ».

2. Lo stanziamento del titolo di spesa 7.1.3/I è incrementato di L. 1.600.000.000, provenienti dalla corrispondente riduzione dello stanziamento di cui alla lettera *d*) del titolo di spesa 7.4.1/I, « Spese generali, studi, imprevisti », del medesimo programma, così come risulta a seguito dell'accertamento degli importi degli interessi attivi maturati sulle somme iscritte nella contabilità speciale di cui al titolo I della legge 24 giugno 1974, n. 268.

3. Con decreto dell'assessore alla programmazione, bilancio e assetto del territorio verranno apportate le corrispondenti modifiche alla tabella « Entrate e spese » del programma di intervento per il 1979 del piano di rinascita economica e sociale per la Sardegna.

Roma, addì 28 settembre 1982

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice presidente del CIPE*
LA MALFA

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 13 dello statuto speciale della Sardegna emanato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3;

Vista la legge 11 giugno 1962, n. 588, sul piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna;

Visto l'art. 172 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 6 marzo 1978;

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1974, n. 268, che ha affidato al CIPE, tra l'altro, il compito di stabilire i criteri generali per l'attuazione degli interventi previsti della legge stessa e di approvare i programmi regionali formulati nell'ambito dell'anzidetto piano di rinascita della Sardegna;

Visto l'art. 17 della citata legge n. 268/1974, che affida alla regione Sardegna il compito di predisporre, nel quadro del piano di rinascita economica e sociale dell'Isola, un apposito programma straordinario per il riassetto e la riforma del settore agro-pastorale;

Vista la propria delibera del 24 febbraio 1978, con la quale è stato approvato il programma straordinario per la riforma e il riassetto del settore, agro-pastorale ed il relativo programma di intervento per gli anni 1976-78;

Vista la propria delibera del 27 luglio con la quale è stato approvato l'atto programmatico di specificazione dell'intervento previsto dagli articoli 21 e 22, lettera *C*), della richiamata legge n. 268/74.

Considerato che il programma di intervento per gli anni 1982-84, nell'ambito del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, trovasi attualmente in corso di definizione e che, al fine di assicurare la continuità dell'azione pubblica nel settore della forestazione, risulta necessario ed urgente procedere all'approvazione di uno stralcio dal programma in parola;

Vista la nota n. 2/366 del 23 luglio 1982, con la quale il presidente della giunta della regione autonoma della Sardegna propone l'adozione di uno stralcio urgente per il finanziamento di attività di forestazione per l'anno 1982, a valere sul programma di intervento per gli anni 1982-84;

Tenute presenti le considerazioni formulate in proposito dal consiglio regionale della Sardegna nella sua seduta del 25 giugno 1982 e rese note con il surriferito foglio n. 2/366. del 23 luglio 1982;

Delibera:

Per la realizzazione degli interventi urgenti indicati nella nota in premessa richiamata e in attesa della definitiva approvazione del programma dell'intervento straordinario per gli anni 1982-84 nell'ambito del piano di rinascita economica e sociale della Sardegna, è autorizzato lo stanziamento di lire dieci miliardi, a valere sui fondi disponibili della contabilità speciale istituita ai sensi della legge 24 giugno 1974, n. 268.

Tale stanziamento sarà contrassegnato dal titolo di spesa 8.5.3/II.

Alla giunta regionale della Sardegna sono attribuiti i relativi compiti di attuazione, secondo le procedure di cui all'art. 25 della legge regionale 1° agosto 1975, n. 33;

Invita

gli organi della regione a porre in essere, con la massima sollecitudine, quanto occorre per una rapida definizione del programma dell'intervento straordinario 1982-84.

Roma, addì 28 settembre 1982

*Il Ministro del bilancio*
*e della programmazione economica*
*Vice presidente del CIPE*
LA MALFA

(5421)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 222

**Corso dei cambi dell'11 novembre 1982 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1488,050 | 1488,050 | 1488,20 | 1488,050 | 1488 — | — | 1487,950 | 1488,050 | 1488,050 | 1488,05 |
| Dollaro canadese | 1216,650 | 1216,650 | 1217 — | 1216,650 | 1216,50 | — | 1216,700 | 1216,650 | 1216,650 | 1216,65 |
| Marco germanico | 574,060 | 574,060 | 574,15 | 574,060 | 574,40 | — | 574 — | 574,060 | 574,060 | 574,05 |
| Fiorino olandese | 528,320 | 528,320 | 528,25 | 528,320 | 528,40 | — | 528,300 | 528,320 | 528,320 | 528,35 |
| Franco belga | 29,670 | 29,670 | 29,69 | 29,670 | 29,60 | — | 29,685 | 29,670 | 29,670 | 29,67 |
| Franco francese | 203,250 | 203,250 | 203,70 | 203,250 | 203,60 | — | 203,300 | 203,250 | 203,250 | 203,25 |
| Lira sterlina | 2462,300 | 2462,300 | 2463 — | 2462,300 | 2462,75 | — | 2463,300 | 2462,300 | 2462,300 | 2462,30 |
| Lira irlandese | 1957,200 | 1957,200 | 1956 — | 1957,200 | 1956 — | — | 1956 — | 1957,200 | 1957,200 | — |
| Corona danese | 163,850 | 163,850 | 163,80 | 163,850 | 163,85 | — | 163,880 | 163,850 | 163,850 | 163,85 |
| Corona norvegese | 203,660 | 203,660 | 203,60 | 203,660 | 203,75 | — | 203,700 | 203,660 | 203,660 | 203,65 |
| Corona svedese | 197,310 | 197,310 | 197,25 | 197,310 | 197,25 | — | 197,380 | 197,310 | 197,310 | 197,30 |
| Franco svizzero | 666,930 | 666,930 | 667,10 | 666,930 | 667,50 | — | 667 — | 666,930 | 666,930 | 666,95 |
| Scellino austriaco | 81,931 | 81,931 | 81,95 | 81,931 | 81,95 | — | 81,916 | 81,931 | 81,931 | 81,93 |
| Escudo portoghese | 16,250 | 16,250 | 16,15 | 16,250 | 16,20 | — | 16,400 | 16,250 | 16,250 | 16,25 |
| Peseta spagnola | 12,412 | 12,412 | 12,43 | 12,412 | 12,40 | — | 12,427 | 12,412 | 12,412 | 12,41 |
| Yen giapponese | 5,573 | 5,573 | 5,56 | 5,573 | 5,54 | — | 5,566 | 5,573 | 5,573 | 5,57 |
| E.C.U. | 1350,300 | 1350,300 | — | 1350,300 | — | — | 1350,300 | 1350,300 | 1350,300 | — |

**Media dei titoli dell'11 novembre 1982**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 38,050 |
| Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 | 93,175 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 86,200 |
| » 6 % » » 1970-85 | 81,675 |
| » 6 % » » 1971-86 | 77,950 |
| » 6 % » » 1972-87 | 77,525 |
| » 9 % » » 1975-90 | 73,375 |
| » 9 % » » 1976-91 | 72,475 |
| » 10 % » » 1977-92 | 77,275 |
| » 12 % (Beni Esteri 1980) | 69,750 |
| » 10 % Cassa DD.PP sez. A Cr C.P. 97 | 70,600 |
| Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % | 90 — |
| » » » Ind. 1-12-1980/82 | 99,925 |
| » » » » 1- 1-1980/83 | 99,975 |
| » » » » 1-10-1980/83 | 99,925 |
| » » » » 1- 9-1981/83 | 100,075 |
| » » » » 1-10-1981/83 | 99,950 |
| Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1981/83 | 99,500 |
| » » » » 1-12-1981/83 | 99,525 |
| » » » » 1- 3-1981/84 | 98,400 |
| » » » » 1- 4-1981/84 | 98,850 |
| » » » » 1- 6-1981/84 | 98,450 |
| » » » » 1- 1-1982/84 | 99,875 |
| » » » » 1- 3-1982/84 | 97,975 |
| » » » » 1- 1-1982/86 | 98,450 |
| » » » » 1- 3-1982/86 | 97,900 |
| Buoni Tesoro Pol. 15 % 1- 1-1983 | 99,225 |
| » » » 18 % 1- 7-1983 | 99,950 |
| » » » 12 % 1-10-1983 | 94 — |
| » » » 12 % 1- 1-1984 | 92,300 |
| » » » 12 % 1- 4-1984 | 94,700 |
| » » » 18 % 1- 4-1984 | 99,275 |
| » » » 12 % 1-10-1984 | 89,450 |
| » » Nov. 12 % 1-10-1987 | 82,400 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: MAROLDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'11 novembre 1982**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1488 — |
| Dollaro canadese | 1216,675 |
| Marco germanico | 574,030 |
| Fiorino olandese | 528,310 |
| Franco belga | 29,677 |
| Franco francese | 203,275 |
| Lira sterlina | 2462,800 |
| Lira irlandese | 1956,600 |
| Corona danese | 163,865 |
| Corona norvegese | 203,680 |
| Corona svedese | 197,345 |
| Franco svizzero | 666,965 |
| Scellino austriaco | 81,923 |
| Escudo portoghese | 16,325 |
| Peseta spagnola | 12,419 |
| Yen giapponese | 5,569 |
| E.C.U | 1350,300 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 (articoli 150, 151 e 361);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 (articoli 26, 27, 29, 67 e 69);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 (articoli 1, 2, 5, 8, 21, 22, 24, 62, 66 e 76) e l'annessa tabella IV, quadro *G*;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (art. 5, nota della tariffa parte I, allegato *A*);

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1980, con il quale venne bandito il concorso per titoli per conferire il posto di dirigente superiore di archivi notarili, resosi vacante nel 1979;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1981, registrato alla Corte dei conti, il 3 aprile 1981, con il quale venne conferito secondo *il turno di anzianità, il posto di dirigente superiore* di archivi notarili resosi vacante nel 1980;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1981, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1981, con il quale il posto messo a concorso con il decreto 16 luglio 1980 venne attribuito allo stesso funzionario che aveva già conseguito la promozione per turno di anzianità:

Considerato che, pertanto, nel 1981 si è reso vacante un ulteriore posto di dirigente superiore di archivi notarili;

che, ai sensi dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, occorre compensare, negli anni successivi, l'arrotondamento delle frazioni di posto effettuato in sede di destinazione del posto all'uno o all'altro procedimento di promozione, senza che ciò debba comportare l'equilibrio numerico delle promozioni in concreto disposte;

Ritenuto che il posto resosi vacante nel 1981 deve essere, quindi, conferito mediante concorso per titoli;

che non si sono effettuati corsi di formazione dirigenziale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli di servizio, ad un posto di dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili.

Art. 2.

Al predetto concorso sono ammessi gli impiegati del ruolo degli archivi notarili con qualifica di primo dirigente i quali abbiano compiuto entro il 31 dicembre 1981 tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

Art. 3.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti può essere disposta in qualsiasi momento con decreto del Ministro.

Art. 4.

Per essere ammessi al predetto concorso gli aspiranti debbono, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, presentare ai competenti procuratori della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione a questo Ministero, domanda in carta libera e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - Roma.

L'autorità che riceve la domanda vi appone in calce la data di presentazione in tutte le lettere con la propria firma, ne cura l'iscrizione in protocollo e l'immediata trasmissione in plico raccomandato al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio centrale archivi notarili - via Padre Semeria n. 95 - c.a.p. 00154 Roma.

Gli aspiranti che prestano servizio presso l'Ufficio centrale archivi notarili presenteranno, nel ripetuto termine, la domanda stessa al capo dell'Ufficio.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada di giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

le generalità complete, l'anzianità nella qualifica rivestita e la sede di servizio;

i titoli di servizio di cui al successivo art. 5.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione dei predetti titoli di servizio di cui l'amministrazione non sia in possesso.

Art. 5.

Le categorie di titoli valutabili e il punteggio massimo a ciascuna di esse attribuibile sono stabiliti come di seguito:

*a*) rapporti informativi e giudizi complessivi del quinquennio anteriore: punti 60;

*b*) incarichi e servizi speciali: punti 16;

*c*) lavori originali concernenti i compiti di istituto: punti 12;

*d*) titoli attinenti alla formazine e al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali per gli impiegati delle carriere direttive previste dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni: punti 5.

I titoli dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Si osservano le disposizioni degli articoli 26, 27, 29 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta da un magistrato amministrativo, con qualifica di presidente di sezione del Consiglio di Stato o corrispondente, che la presiede e da due funzionari degli archivi notarili, con la qualifica non inferiore a dirigente superiore; fungerà da segretario un impiegato della carriera direttiva con qualifica non inferiore a conservatore superiore.

Art. 7.

La graduatoria del concorso, sarà formata secondo l'ordine dei punti assegnati nella valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5.

A parità di merito sarà applicato l'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il Ministro riconosce con proprio decreto la regolarità del procedimento del concorso, approva la graduatoria e dichiara il vincitore del concorso.

La predetta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione verrà data notizia, con apposito avviso, nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 8.

Il vincitore del concorso sarà nominato dirigente superiore nel ruolo del personale degli archivi notarili a decorrere dal 1° gennaio 1982.

Con successivo decreto il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione disporrà l'attribuzione delle funzioni.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1982

p. *Il Ministro*: GARGANI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 11 *ottobre* 1982
*Registro n.* 41 *Giustizia, foglio n.* 197

(5428)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Palermo**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

istituto di anestesiologia e rianimazione . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, ufficio concorsi, piazza Marina n. 61, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le prove scritte si svolgeranno nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 1982 alle ore 9, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo nei locali dell'istituto di anestesiologia e rianimazione, policlinico, via del Vespro, Palermo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

*Facoltà di medicina e chirurgia:*

cattedra di chirurgia vascolare . . posti 3

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Palermo, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Palermo, ufficio concorsi, piazza Marina n. 61, Palermo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Palermo.

**(5486)**

**Diario delle prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, gruppo di discipline n. 3, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 23 aprile 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trento, facoltà di sociologia, via Verdi, 26, Trento, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 4 dicembre 1982, ore 8,30.

**(5440)**

**Diari delle prove di esame dei concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena.**

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 89, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, istituto di matematica, via del Capitano n. 15, Siena, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9,30;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di magistero, gruppo di discipline n. 53, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, nei locali della facoltà di magistero di Arezzo, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 6 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 7 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, gruppo di discipline n. 4, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 10;
seconda prova scritta: 4 dicembre 1982, ore 7,30.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di scienze economiche e bancarie, gruppo di discipline n. 20, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, presso un'aula della Facoltà di scienze economiche e bancarie, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, gruppo di discipline n. 24, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982 si svolgeranno presso l'Università degli studi di Siena, facoltà di lettere e filosofia, via Piccolomini, 3, (stanza A 3), secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 8,30;
seconda prova scritta: 16 dicembre 1982, ore 15,30.

**(5441)**

# OSPEDALE « S. ROCCO » DI LINGUAGLOSSA

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno; a:

un posto di aiuto e due posti di assistente di ostetricia;
un posto di assistente di medicina;
un posto di assistente di pediatria.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Linguaglossa (Catania).

**(678/S)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 11, IN COMO

**Concorso ad un posto di primario di geriatria, appartenente all'area funzionale di medicina, presso l'ospedale « S. Anna ».**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di geriatria, appartenente all'area funzionale di medicina, presso l'ospedale « S. Anna ».

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dello ospedale « S. Anna » in Como.

**(679/S)**

## OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI S. MARIA CAPUA VETERE

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente radiologo.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Maria Capua Vetere (Caserta).

**(680/S)**

## OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO E S. ISIDORO » DI GIARRE

**Concorsi a posti di personale sanitario medico**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale;

un posto di aiuto cardiologo;

un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Giarre (Catania).

**(688/S)**

**Aumento, da uno a due, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente di ostetricia e ginecologia.**

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato da uno a due).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Giarre (Catania).

**(688-bis/S)**


# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

**ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA**

| Tipo | | |
|---|---|---|
| I | Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari: | |
| | annuale | L. 72.000 |
| | semestrale | L. 40.000 |
| II | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali: | |
| | annuale | L. 100.000 |
| | semestrale | L. 55.000 |
| III | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi*: | |
| | annuale | L. 96.000 |
| | semestrale | L. 53.000 |
| IV | Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali*: | |
| | annuale | L. 85.000 |
| | semestrale | L. 47.000 |
| V | Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari*: | |
| | annuale | L. 165.000 |
| | semestrale | L. 92.000 |
| VI | Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato* | L. 30.000 |
| VII | Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali | L. 28.000 |

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario* | L. 400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 450 |

**ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 65.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 35.000 |

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.**

**Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.**

## REGIONE MOLISE

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 7, IN TERMOLI

**Concorso ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (anatomia ed istologia patologica).**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico dell'area funzionale di medicina (anatomia ed istologia patologica).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato alla sanità della regione in Campobasso.

**(681/S)**

## REGIONE LOMBARDIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 25, IN CLUSONE

**Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia**

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Clusone (Bergamo).

**(687/S)**

## *CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA*

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 312 del 12 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

*Ente ospedaliero « S. Rocco », in Linguaglossa*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di applicato, ad un posto di applicato-dattilografo, a tre posti di ostetrica.

*Regione Umbria - Unità socio sanitaria locale Alto Chiascio, in Gubbio*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico dell'ambiente.

*Ospedale generale provinciale di Enna*: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di operaio tecnico conduttore di caldaie ad alta pressione.

*ENEA (ex CNEN) - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative*: Concorso a quattro posti di assistente tecnico-professionale.

*A.CO.TRA.L. - Azienda consortile trasporti laziali*: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a cinque posti di primo funzionario, terzo livello, ruolo professionale del servizio affari generali e legale; a sette posti di operatore C.E.C., settimo livello, servizio informatica; a quattro posti di programmatore C.E.C., quarto livello, servizio informatica; a tre posti di primo funzionario, terzo livello, ruolo professionale del servizio informatica.

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823140)